

CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI

Composta dai magistrati:

dott.ssa Pagliari Anna Maria

dott. Tilocca Alberto

dott.ssa Rotunno Sofia

dott.ssa Castellani Rossella

dott. Callegari Roberto

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo nr. 51155/2022 V.G.;

TRA

_____ nata a Santo Angelo (Brasile) il _____ c.f. _____
in qualità di genitore del minore _____ nato a Roma il _____
elettivamente domiciliata in Roma, via Aurelio Bacciarini n. 19, presso lo studio
dell'Avv. Sarah Berducci, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente
all'atto di reclamo – ricorrente.

E

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – Intervenuto.

Fatto e diritto

Ritenuto che _____ in qualità di genitore del minore _____, nato
a Roma il _____ con atto depositato in data 7-6-2022 ha proposto reclamo avverso il
decreto depositato in data 11-6-2021 con cui il Tribunale per i Minorenni di Roma ha
dichiarato il non luogo a provvedere sulla sua domanda di autorizzazione alla permanenza
in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286/1998.

Ritenuto che con il ricorso introduttivo di primo grado del 26-5-2021 _____
aveva allegato di essere convivente e madre del minore _____ nato a
Roma il _____ dalla relazione sentimentale intrattenuta con _____, n. il
_____ in Brasile, regolarmente soggiornante in Italia ed in possesso di carta di
soggiorno; che il minore era stato riconosciuto da entrambi i genitori e che essa istante
avere ottenuto dalla Questura di Roma in data 3-7-2020 permesso di soggiorno però
scaduto il 22-9-2020.

Ritenuto che il T.M. di Roma, con il decreto qui reclamato ha motivato la declaratoria di non
luogo a provvedere sul presupposto dell'assenza di pregiudizio del minore.

Ritenuto che il P.G. con atto in data 23-11-2022 ha espresso parere favorevole
all'accoglimento del reclamo.

Ritenuto che il reclamo va accolto essendo documentato che a seguito di ricorso congiunto
di _____ proposto ai sensi dell'art. 337 bis c.c. per
regolamentare l'affidamento ed il collocamento del figlio minore _____ il Tribunale
ordinario di Roma, con decreto del 18-5-2021, aveva disposto in conformità alle richieste
delle parti, con cui le stesse si erano accordate per l'affido del figlio ad entrambi i genitori ed
il suo collocamento presso la madre; per disciplinare il diritto di frequentazione del padre nel
giorno del mercoledì, con orario da concordarsi di volta in volta e presso la residenza
materna, con previsione che dal terzo anno di età del figlio, il padre potrà stare con il figlio
a fine settimana alternati con pernotto, e secondo il principio dell'alternanza durante le
festività natalizie, pasquali, nel periodo estivo, nei giorni festivi infrasettimanali, compleanni
ed onomastici, sempre prevedendo il pernotto del minore al raggiungimento del suo terzo
anno di età; che il padre versi a titolo di mantenimento del figlio minore la somma mensile
di euro 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie.

Ritenuto che, pertanto, la reclamante _____ deve poter essere
autorizzata a rimanere sul territorio nazionale alla stregua dell'art. 31 d.lgs. 25-7-1998 n.

R.G. 51155/2022

286, in ragione dell'interesse del minore, il quale dovendo espatriare in difetto del permesso di soggiorno della madre, poiché è collocato e convive con questa, non avrebbe più la possibilità di beneficiare della frequentazione e delle cure del padre, così come previsto dal decreto del Tribunale di Roma del 18-5-2021, tenuto conto che il padre risiede in Roma con un nuovo nucleo familiare.

Ritenuto che peraltro non si ravvisano cause ostative alla permanenza in Italia della reclamante, poiché non ha precedenti penali (come da certificato del Casellario Giudiziale del 19-10-2021) e risultando dalla relazione in data 31-10-2022 del Servizio sociale del Comune di _____ nel cui territorio il minore dimora assieme alla madre (in

che "entrambi i genitori continuano a collaborare in modo positivo nella gestione del minore", che "il minore _____ è collocato presso l'abitazione materna, tuttavia frequenta regolarmente, ogni fine settimana, anche l'abitazione paterna, essendo molto legato anche alla sig.ra _____ moglie del sig. _____ che questi "contribuisce regolarmente al mantenimento del minore, versando la somma di euro 300,00 mensili e facendo fronte economicamente ad ogni necessità del minore", che _____ appare come un bambino sereno, curato e molto estroverso", che "il Servizio Sociale scrivente non ha rilevato alcuna criticità rispetto alla condizione di vita attuale del minore".

Ritenuto che, pertanto, il reclamo deve essere accolto, apparendo adeguato alla fattispecie concedere alla reclamante l'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale per il periodo di anni tre.

Ritenuto che si deve dichiarare nulla sulle spese trattandosi di procedura non contenziosa e di volontaria giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del reclamo proposto da _____ in riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 11-6-2021, così provvede:
 autorizza la permanenza di _____ madre del minore _____ sul territorio nazionale per anni tre;
 nulla sulle spese del procedimento di reclamo.

Si comunichi.

Roma 29-11-2022

Il Consigliere estensore
 Alberto Tilocca

Il Presidente
 Anna Maria Pagliari